



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 436128 - FAX (0364) 434418

PROT. N. 2777

li, 04 maggio 2020

ORDINANZA N. 1158

REGOLAMENTAZIONE TRANSITO VEICOLARE DEL PONTE LUNGO DEFINITIVO SITUATO LUNGO LA STRADA DI ACCESSO PER LA VALPAGHERA.

IL SINDACO

Preso atto della relazione finale parziale delle opere strutturali prot. n. 2403 del 17 aprile 2020 relativa all'autorizzazione sismica SISM122808 DEL 19.03.2019 per la realizzazione del ponte sul torrente Palobbia;

Preso atto del certificato di collaudo strutturale del ponte lungo, acclarato al protocollo comunale al n. 2634 in data 27.04.2020;

Preso atto della relazione a firma dello studio AIACE s.r.l. avente per oggetto "definizione caratteristiche di percorribilità nuovo ponte sul torrente Palobbia, Ceto (Bs) del 20 aprile 2020, acclarata al protocollo comunale al n. 2745 del 30 aprile 2020";

Visto il verbale di riconsegna delle opere del 2 maggio 2020, acclarato al protocollo comunale al n. 2752 del 4 maggio 2020;

Visto l'art. 50-54 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 6-7 del D. Lgs 285 del 30.04.1992 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

Ravvisata la necessità di regolamentare il transito sul ponte lungo definitivo, tenendo conto delle condizioni della strada per la Valpaghera, in relazione alla tipologia del traffico che transita su questa strada di montagna, mediante un opportuno provvedimento di limitazione della viabilità;

DISPONE LA REVOCA

della precedente ordinanza n. 892 del 20 dicembre 2014;

della precedente ordinanza n. 6084 del 3 settembre 2019;

ORDINA

a far data dal 5 maggio 2020 la regolamentazione del transito SUL PONTE LUNGO DEFINITIVO SUL TORRENTE PALOBBIA – STRADA PERLA VALPAGHERA come segue:

- è VIETATO il transito a tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 12,00 tonnellate;
- è VIETATO il transito a veicoli con sagoma superiore a mt. 5,00 in altezza e sagoma superiore a mt. 3,00 in larghezza;
- è VIETATA la sosta e la fermata del veicolo transitante sul ponte;
- è CONSENTITO il transito di un veicolo per volta a senso unico alternato;
- è VIETATA l'effettuazione di brusche accelerazioni e/o frenate da parte dei veicoli transitanti sul Ponte definitivo.
- la velocità MASSIMA CONSENTITA è di 10 km. all'ora.

DISPONE

- che in relazione alla suddetta ordinanza venga collocata idonea segnaletica verticale ed orizzontale che renda noto agli utenti della strada le prescrizioni assunte con il presente atto;
- l'incarico degli addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali entro i termini previsti dalla Legge.

Si trasmette copia della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 50 D. Lgs. 267/2000:

- al messo comunale per l'affissione all'albo pretorio
- alla stazione Carabinieri di Capo di Ponte tbs31469@pec.carabinieri.it

IL SINDACO
geom. Marina Lanzetti

